

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI
SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI
CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118,
QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE;**

L'anno 2015..... (~~duecentoquindici~~), il giorno teufano 31..... del mese di dicembre
presso la sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est, Piazza G. Ferrari n.
5, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di
legge

TRA

Il Comune di Langhirano, rappresentato dal Sindaco pro - tempore - Sig.
Giordano Bricoli, nato a Parma il 12 aprile 1976 il quale interviene ed agisce
nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
del Comune di Langhirano (codice fiscale 00183800341), autorizzato in forza
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 30 dicembre 2015;

Il Comune di Lesignano de Bagni, rappresentato dal Sindaco pro - tempore -
Sig. Giorgio Cavatorta, nato a Fornovo di Taro il 14 marzo 1958 la quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
legale rappresentante del Comune di Lesignano de Bagni (codice fiscale
00167930346), autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 54 del 23 dicembre 2015;

Il Comune di Neviano degli Arduini, rappresentato dal Sindaco pro - tempore
- Sig. Alessandro Garbasi, nato a Parma il 25 maggio 1983 il quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Neviano degli Arduini (codice fiscale
00215930348), autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 46 del 29 dicembre 2015;

Il Comune di Palanzano, rappresentato dal Sindaco pro - tempore - Sig. Lino
Franzini nato a Ramiseto il 28 ottobre la quale interviene ed agisce nel
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Palanzano (codice fiscale 00452160344), autorizzata in forza della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16 dicembre 2015;

Il Comune di Tizzano Val Parma, rappresentato dal Sindaco pro - tempore -
Sig. Amilcare Bodria nato a Parma il 13 settembre 1950 il quale interviene
ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Tizzano Val Parma (codice fiscale
00241790344), autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale
n. 64 del 16 dicembre 2015;

L'Unione Montana Appennino Parma Est, rappresentata dal Signor Giordano Bricoli il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione Montana Appennino Parma Est (c.f. 02706560345) con sede a Langhirano (PR), P.zza G. Ferrari n. 5 in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 10 del 30 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- con atto costitutivo rogato dall'Ufficiale Rogante dell'Ente in data 9 dicembre 2013 repertorio nr. 1 i Comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma hanno costituito l'Unione Montana Appennino Parma Est in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013, che comprende quella relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (di seguito "funzione relativa ai servizi sociali");
- visti l'art. 6 e seguenti dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;

Considerato

- che la funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
 - dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000;
 - dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
 - dal piano sociale e sanitario regionale;
 - dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali;
 - dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria;
 - dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali;
 - dalla l.r. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
 - dall'art. 5 della Legge Regionale 2/2003 che specifica i servizi e gli interventi del sistema locale;

- dalle Linee Guida di riordino del Servizio Sociale Territoriale, approvate con DGR 1012/2014 che definiscono la missione, funzioni e alcuni elementi di organizzazione, nonché standard minimi di riferimento e obiettivi di sviluppo del servizio, come esplicitato all'art. 4;

Preso atto

- dei tavoli tecnico-politico istituiti per la definizione delle funzioni delegate all'Unione Montana
- della volontà di sottoscrivere la presente convenzione espressa formalmente con le seguenti deliberazioni dei competenti organi consiliari:
 1. Comune di Neviano Degli Arduini delibera consiglio comunale n. 46 del 29/12/15.
 2. Comune di Lesignano De Bagni delibera consiglio comunale n. 54 del 23/12/15.
 3. Comune di Langhirano delibera consiglio comunale n. 81 del 30/12/15.
 4. Comune di Tizzano Val Parma delibera consiglio comunale n. 64 del 16/12/15.
 5. Comune di Palanzano delibera consiglio comunale n. 52 del 19/12/15.
 6. Unione Montana Appennino Parma Est delibera consiliare n. 10 del 30/12/2015.
- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione, unitamente all'allegato A);

Ritenuto opportuno

- procedere alla sottoscrizione della convenzione per il conferimento all'Unione stessa della funzione relativa ai servizi sociali, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tra i sottoscritti comparenti Sig.ri, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Montana Appennino Parma Est si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est il trasferimento delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa della funzione relativa ai servizi sociali, famiglia, area minori, adulti, stranieri, immigrati, disabili ed anziani.

Art.3 - Finalità

La gestione associata è finalizzata a garantire:

- a) la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi della l.r. n. 2/2003;
- b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- c) l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito sociale e sanitario;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione della funzione relativa ai servizi sociali con sede stabilita negli uffici dello stabile dell'Unione Montana Appennino Parma Est e con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Art.4 - Funzioni trasferite ed ambito di intervento

La legge regionale 12/2013 richiama l'obiettivo di muovere verso la gestione associata a livello distrettuale includendo, in tale prospettiva, anche gli interventi e servizi sociali ivi compreso il Servizio Sociale Territoriale. L'esercizio unificato della funzione relativa ai servizi sociali ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni. La non delegabilità delle funzioni istituzionali da parte degli Enti Locali dell'ambito distrettuale implica che le funzioni di indirizzo e di governo del SST (di seguito SST) siano assicurate dal livello associativo distrettuale (Unione dei Comuni).

Il Servizio Sociale Territoriale ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale. In questo contesto il SST partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere dei cittadini del territorio, alla tutela

della persona e al rispetto dei diritti, attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, la ricerca, il counselling, la progettazione e l'accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali nonché a realizzare interventi per la promozione e lo sviluppo del capitale sociale della comunità. Garantisce altresì l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, laddove previsto, in stretto raccordo con l'Ausi del territorio. Sono previste nella funzione trasferita:

1. Accoglienza e valutazione delle domande
2. Co-progettazione personalizzata e accompagnamento;
3. Promozione e sviluppo delle reti sociali e del capitale sociale
4. Gestione delle urgenze e delle emergenze sociali
5. Supporto alla lettura del contesto ed alla programmazione territoriale
6. Gestione delle risorse economiche e dei processi amministrativi
7. Alimentazione dei flussi informativi

L'attuazione di tali interventi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai Comuni nell'ambito dell'Unione.

Art.5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della funzione relativa ai servizi sociali è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione; nel caso di estensione da parte dell'Unione dei servizi oggetto della presente convenzione ai Comuni non aderenti l'Unione ma dentro l'ambito territoriale ottimale, le modalità di gestione ed erogazione dei citati servizi saranno individuate in apposita convenzione stipulata tra l'Unione medesima e i Comuni non aderenti.

Art.7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

E' costituita una conferenza di welfare composta dagli assessori comunali di tutti i comuni facenti parte dell'Unione e presieduta dall'assessore al welfare dell'unione, con compiti di indirizzo e vigilanza.

Art. 8 - Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Unione Montana Appennino Parma Est, per nome e per conto del Comune Capofila. L'Unione Montana mette a disposizione, oltre la sede, parte delle dotazioni strumentali e di organico occorrenti per la realizzazione di quanto previsto dalla "Convenzione tra i Comuni del Distretto Sud-Est (PR), l'Unione Montana Appennino Parma Est e l'Unione Pedemontana Parmense e il Comune di Langhirano

- per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali- Accordo di programma
- per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio di Piano Distrettuale"

I Compiti dell'Ufficio di Piano sono regolati dalla DGR 1004/2007.

Art. 9 - Forma pubblica di gestione

In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione si avvarrà per la gestione pubblica dei servizi sociali dell' ASP Azienda Sociale Sud-Est che rappresenta la forma pubblica di gestione dei servizi presente nel territorio dell'ambito ottimale montano Parma Est.

Art.10 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai Servizi Sociali, sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni e di ASP che prestano servizio nell'Unione, in posizione di comando o trasferiti nell'organico dell'Unione, del quale organico possono fare parte anche altri dipendenti assunti direttamente dall'Unione stessa.

Art. 11 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art.12 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i Comuni

con criteri di ripartizione specifici che tengano conto dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni. Tali criteri divengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art.13 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 14 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, lr.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi

da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 15 - MEDIAZIONE

1. In caso di controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto, le parti si impegnano ad investire della questione, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, un Organismo di conciliazione per un preventivo tentativo di conciliazione.

2. Per tutte le controversie, sia amministrative che civilistiche che penalistiche, è competente il Foro di Parma.

ART. 16 - RINVIO


1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Langhirano (Giordano Bricoli)




Per il Comune di Lesignano de Bagni (Giorgio Cavatorta)




Per il Comune di Neviano degli Arduini (Alessandro Garbasi)




Per il Comune di Palanzano (Lino Franzini)



Per il Comune di Tizzano Val Parma (Amilcare Bodria)



Per l'Unione Montana Appennino Parma Est (Giordano Bricoli)



Verbale incontro Convenzione Sociale

Il giorno 17/12/2015, alle ore 15.00, si è svolto presso l'Unione Montana Appennino Parma Est un incontro riguardante le problematiche del sociale e la convenzione per la gestione della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione al quale hanno partecipato:

il Presidente dell'Unione Giordano Bricoli;

il Vice Presidente Amilcare Bodria;

il Sindaco Lino Franzini

il Sindaco Giorgio Cavatorta;

il Sindaco Alessandro Garbasi;

ed inoltre il Sindaco di Calestano Francesco Peschiera, l'assessore del Comune di Lesignano de Bagni Patrizia Vaccari, il consigliere di Lesignano de Bagni Filippo Quaretti, il vicesindaco di Corniglio Matteo Cattani, il Vicesindaco di Monchio delle Corti Caterina Pezzoni, la Responsabile dell'Ufficio di Piano Debora Tanzi, il Responsabile del SAA Lisa Dellapina, la ragioniera del Comune di Langhirano Roberta Ferzini, la dott.ssa Alessandra Aliani del Comune di Langhirano.

Dopo l'introduzione del Presidente Bricoli, hanno preso la parola in rapida successione senza soluzione di continuità l'Ass. Vaccari che ha illustrato le linee ispiratrici della proposta di convenzione presentata dal Comune di Lesignano in data 16/12 u.s. alla Presidenza dell'Ente ed inoltre il Vice Sindaco del comune di Monchio delle Corti Pezzoni, il Vice Sindaco del comune di Corniglio Cattani, il Sindaco Bodria, il Sindaco Franzini che hanno tutti evidenziato la delicatezza della funzione del sociale.

Il Direttore Folzani ha illustrato l'importanza dell'approvazione della funzione sociale secondo lo schema tipo in vista dell'ottenimento dei contributi regionali così come previsti dal piano territoriale regionale.

Dopo lunga ed approfondita discussione, i presenti hanno convenuto, all'unanimità, sull'opportunità che tutti i 5 comuni dell'Unione approvino entro il 31/12/2015 lo schema tipo di convenzione elaborato dall'Unione e vistato dalla Regione Emilia Romagna. Su richiesta del comune di Lesignano de Bagni si è altresì convenuto che venga steso il presente verbale da allegare allo schema di delibera approvato dai comuni con preciso impegno dell'unione di confermare la costituzione del gruppo tecnico politico così composto: Sindaci o loro delegati di ciascun comune, tecnici di ragioneria e tecnici di settore di ciascun comune, responsabile dell'Ufficio di Piano, responsabile del SAA, Direttore Unione Folzani.

Tale gruppo tecnico politico avrà il compito di elaborare entro la scadenza di 2 mesi un "piano di fattibilità/progetto tecnico-economico" contenente:

- Politiche di governance del sociale in Unione montana;*
- Linee operative della funzione sociale con particolare attenzione alle modalità di coordinamento e di organizzazione delle politiche di settore;*
- Organigramma funzionale;*
- Piano finanziario coi criteri di riparto per ciascun comune;*
- Ogni valida indicazione funzionale a garantire che il processo di conferimento della funzione avvenga con successo e a piena garanzia degli interessi dei cittadini.*

Una volta elaborata, la bozza definitiva del piano potrà essere oggetto di confronto con figure professionali dell' ASP ed eventualmente dell' ASL.

Letto, approvato e sottoscritto.

Langhirano, 17. dicembre.2015

